



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STeBiCeF)



CONVENZIONE

PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito "STeBiCeF"), con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.STeBiCeF@unipa.it, PEC: dipartimento.STeBiCeF@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037/2024 del 03.10.2024, prot. 158754, (di seguito denominato "Dipartimento STeBiCeF" o semplicemente "STeBiCeF");

E

L'Istituto per la Promozione e Valorizzazione della Dieta Mediterranea, Associazione di Promozione Sociale con sede legale in Palermo, Via Puccini, 34, cap 90144, Codice Fiscale 97256360823, PEC idimed@pec.confcommercio.pa.it, legalmente rappresentato dal Presidente dott.ssa Cerami Francesca Rita nata a Petralia Sottana (PA) il 22/05/1970 e residente a Palermo (PA) in via Tramontana n. 28 CAP 90144 Codice Fiscale CRM FNC 70E62 G511U Documento d'identità n. AY9858300 rilasciato dal Comune di Palermo il 13/05/2019 in carica fino al 27/06/2027 (giusta nomina dell'Assemblea dei soci del 27/6/2024) (di seguito denominato Istituto I.DI.MED. APS)



di seguito denominate “le Parti”

PREMESSO CHE

- le parti in data 07/11/2022 hanno stipulato una Convenzione per attività di formazione e divulgazione scientifica rep. n. 33/2022 del 08/11/2022 prot. n. 9684;
- Che la sopracitata Convenzione è scaduta in data 06/11/2025;
- STeBiCeF e l'Istituto I.DI.MED. APS sono interessati a continuare a realizzare progetti di divulgazione della ricerca scientifica e altre attività di formazione scientifica di comune interesse.

CONSIDERATO CHE

- L'Istituto I.DI.MED APS conduce attività formative, organizza, seminari, workshop tematici, e altri eventi di forte impatto socio-economico con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la Dieta Mediterranea, riconosciuta come Bene Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO creando una forte sinergia tra i diversi aspetti legati alla salute, all'identità territoriale e culturale ed allo sviluppo sostenibile e promuovendo un nuovo modello di integrazione tra enti pubblici, enti privati e comparti produttivi e commerciali che intendono interpretare un ruolo primario nello sviluppo economico, sociale e culturale della Sicilia.
- STeBiCeF ha tra i suoi obiettivi la partecipazione ad attività istituzionali finalizzate alla divulgazione della ricerca scientifica ed alla sensibilizzazione e formazione dei cittadini su temi scientifici di attualità come l'utilizzo di nuove tecnologie per la diffusione di corrette abitudini



alimentari e stili di vita su popolazione e in particolare tra gli studenti di scuole primarie e secondarie

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Finalità della Convenzione

L'Associazione e STeBiCeF, alla luce delle sinergie che le due Parti potrebbero realizzare, intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato allo svolgimento di: Attività promozionali e culturali: campagne di educazione e sensibilizzazione, campagne di prevenzione, fiere, eventi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, collaborazioni con altri enti pubblici e privati nell'ambito di manifestazioni, eventi ed ogni altra iniziativa che le parti riterranno utili sostenere per raggiungere gli obiettivi succitati.

Le Parti, nei limiti delle vigenti norme, potranno valutare: di partecipare progetti da realizzare con finanziamenti pubblici e/o privati, di programmare e gestire attività di divulgazione della ricerca scientifica e formazione di comune interesse.

In attuazione della presente Convenzione le Parti si riservano di stipulare appositi ulteriori accordi operativi con i quali si potrà definire nel dettaglio, l'oggetto, i termini e le modalità di collaborazione per il raggiungimento degli



specifici obiettivi sopra menzionati.

Articolo 3 – Responsabili della Convenzione

STeBiCeF indica quale proprio responsabile della Convenzione la dott.ssa Anna Maria Pintaudi.

L'Istituto I.DI.MED. APS indica quale proprio responsabile della Convenzione il presidente, dott.ssa Francesca Rita Cerami.

L'eventuale sostituzione del responsabile della Convenzione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 4 – Impegni delle parti

Sia l'Istituto I.DI.MED. APS che STeBiCeF, allo scopo di eseguire le attività che saranno concordate, potranno, compatibilmente con le proprie disponibilità e le vigenti norme, mettere a disposizione quanto necessario come, a titolo esemplificativo: la partecipazione di personale esperto, eventuali attrezzature, materiale e strumentazioni.

Articolo 5 – Rapporti economici

La presente Convenzione non prevede oneri a carico delle Parti.

Articolo 6 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Per lo svolgimento delle attività concordate, ciascuna Parte si impegna in proprio a provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio personale.



Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza

Articolo 7 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dello svolgimento delle attività di



cui alla presente Convenzione.

Articolo 8 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data di ultima sottoscrizione con firma digitale, e si concluderà il 31/10/2026.

Il presente atto si potrà rinnovare sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti e dietro presentazione di una relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere.

È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Articolo 9 – Modifiche, Recesso e risoluzione della Convenzione

Qualunque modifica e/o integrazione alla presente Convenzione deve essere redatta in forma scritta da entrambe le Parti, tenuto conto altresì dell'evolversi della normativa in materia.

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni. Nel caso in cui il recesso dovesse essere esercitato da parte dell'Istituto I.DI.MED. APS, deve comunque essere garantito il completamento delle attività in corso di esecuzione.

La presente Convenzione sarà risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile ovvero quando le attività previste non vengono poste in essere per due anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa;



Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e sue ss.mm. e ii.

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Articolo 11 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione,



pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Articolo 12 - Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, è competente a decidere il Foro di Palermo.

Articolo 13 - Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 14 – Imposte di bollo

Le imposte di bollo di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico di I.DI.MED. APS

Articolo 15 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni



Università
degli Studi
di Palermo

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio p.a.

Per STeBiCeF

Il Direttore di Dipartimento

Vincenzo Arizza

Per l'Istituto I.DI.MED. APS

Il Presidente

Francesca Rita Cerami